



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARINI CALDERONE-TORRETTA" ad indirizzo musicale
Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA)
Cod. fisc. 80029730829 - Cod. Min. PAIC8AG007
e-mail Segreteria: paic8ag007@istruzione.it posta certificata paic8ag007@pec.istruzione.it
Tel. 091 8668399
SEDE OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO n. 8

I.C.S. CALDERONE - TORRETTA - CARINI
Prot. 0009520 del 29/09/2021
(Uscita)

**A tutti i lavoratori
Ai genitori
Ai fornitori esterni
Alla DSGA
Alle RSU
Al RLS
Agli atti della scuola**

***Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro della I.C.S. "Calderone-Torretta" di Carini (PA) - Aggiornamento del rev.***

01.09.2021

VISTO/A

- il DPCM del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- il Rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;
- la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
- il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21 agosto 2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";
- la pubblicazione INAIL - USR Sicilia "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione

nelle strutture scolastiche” – 6 agosto 2020;

- *il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;*
- *il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;*
- *la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;*
- *il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;*
- *il Decreto M.I. n. 257 del 06/08/2021 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” e “Piano Scuola 2021/2022”;*
- *il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;*
- *la Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;*
- *la Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;*
- *la Nota M.I. n. 21 del 14 agosto 2021 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” e la Nota M.I. n. 900 del 18 agosto 2021 “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022”.*

CONSIDERATO che sono subentrate importanti novità normative, che rendono necessario integrare il Protocollo di regolamentazione, adattandolo alla mutata situazione epidemiologica ed alla necessità di riprendere le attività didattiche in presenza;

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con la RSU d’istituto, l’RLS, l’RSPP, il MC e l’ASPP le linee operative, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigente scolastico, docenti, personale A.T.A., studenti, genitori, utenza) nel pieno rispetto del principio di precauzione;

CONSIDERATA la necessità di dare piena attuazione ai Documenti del Comitato Tecnico Scientifico, dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute e dell’INAIL;

PRESO ATTO delle esigenze di attuare procedure gestionali in linea con i vari atti normativi nonché con i vari dpcm emanati a livello nazionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno introdotto una serie di misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Sentite le RSU d'Istituto, l'RSPP, l'ASPP, il Medico competente e l'RLS e fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni normative per il contenimento del Covid-19;

Si presenta di seguito il seguente protocollo di Regolamentazione di istituto ai fini della gestione della sicurezza del rischio generico COVID 19 per l'a.s. 2021-2022 – rev. 01.09.2021

Premessa

Il presente Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di istituto, avrà validità per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica ed in particolare per l'a.s. 2021-2022 e potrà essere aggiornato e/o integrato in presenza di ulteriori disposizioni normative e di nuove esigenze derivanti dalla verifica della concreta applicazione delle procedure. Esso costituisce, inoltre, parte integrante del **documento di valutazione rischi** di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale aggiornamento in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.

Esso nasce in applicazione a tutta la normativa e la documentazione emanata per fronteggiare la diffusione del virus SARS CoV 2; in particolare:

- Decreto M.I. n. 257 del 06 agosto 2021 *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022” e “Piano Scuola 2021/2022”*;
- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;
- Nota M.I. n. 1237 del 13 agosto 2021 *“Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;
- Nota M.I. n. 21 del 14 agosto 2021 *“Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”* e Nota M.I. n. 900 del 18 agosto 2021 *“Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022”*.

L'Istituto, in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid 19, adotterà tutte le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 negli ambienti di lavoro, disciplinando le stesse attraverso il presente Protocollo.

In relazione alle indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, delle Linee Guida del Comitato Tecnico Scientifico e di tutte le note esplicative del M.I, il presente protocollo di regolamentazione ha lo scopo di organizzare in sicurezza le attività didattiche e il lavoro delle diverse professionalità presenti in istituto e tiene conto inoltre del rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 e s.m.i. nonché dei vari DPCM e decreti richiamati in premessa.

Al fine di contrastare la diffusione e il contagio da Covid 19, presso l'Istituto si è costituito il Comitato di gestione del rischio covid-19 di cui fanno parte:

- Il Medico Competente
- Il R.S.P.P.
- Il R.L.S.

- Il datore di lavoro ed i suoi collaboratori;
- I Referenti Covid 19
- le RSU di istituto
- il Responsabile dell'emergenza Covid 19 (uno per plesso e sostituto)

Tutte le misure necessarie per la tutela del personale, degli allievi e della comunità scolastica, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa specifica in materia di prevenzione del contagio da Covid 19, saranno adottate, compatibilmente con le risorse necessarie (arredi, personale docente e non, DPI, materiale di pulizia, risorse finanziarie per la sanificazione, l'igiene e la pulizia, ecc.).

Il Dirigente scolastico si impegna:

- a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati (sito web), le determinazioni finali sulle procedure anti contagio;
- monitorare costantemente, attraverso propri collaboratori, la piena attuazione del Protocollo di sicurezza Anticovid;
- effettuare la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI e sui contenuti dei documenti del Comitato Tecnico Scientifico e della normativa di riferimento;
- applicare le determinazioni del MC in relazione alle persone fragili (personale e alunni);
- assicurare l'attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare a scuola.

Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza, il personale, all'atto del ritiro, sottoscriverà apposita dichiarazione di ricevuta sul registro dedicato. I dispositivi dati agli alunni saranno tutti registrati. Relativamente all'igienizzazione e alla pulizia di tutti gli ambienti della scuola, in coerenza con il Documento INAIL - USR, di luglio 2020 e la normativa vigente in materia, gli stessi saranno igienizzati, puliti e sanificati con specifici prodotti e secondo i tempi e le modalità indicati nei suddetti documenti. Il DSGA di concerto al personale all'uopo preposto dal datore di lavoro curerà la formazione del personale sentito il Medico Competente ed il RSPP di istituto, l'applicazione da parte dello stesso del protocollo di igiene e pulizia e il controllo periodico di applicazione dello stesso.

Finalità del protocollo

La finalità prioritaria del presente protocollo è quella di individuare le misure più idonee per prevenire il contagio da Covid 19, e, attraverso l'informazione di dette misure a tutto il personale della scuola, creare un contesto in cui tali misure siano condivise e messe in atto dalle diverse componenti dell'istituzione scolastica.

A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

SITUAZIONE ATTUALE

Attività didattica	In presenza - Settembre 2021 - ripresa delle lezioni a.s. 2021/2022
Attività amministrativa	In presenza
Attività dei collaboratori scolastici	In presenza
Accesso di visitatori esterni	Attivo solo ove strettamente necessario e previa prenotazione telefonica o autorizzazione del DS e/o del personale all'uopo preposto
Lavori di manutenzione a carico dell'Ente Proprietario	Consentiti, in accordo con le procedure previste dall'Ente Proprietario e nel rispetto del presente protocollo di regolamentazione nonché di quanto specifico nel relativo DUVRI
Lavori di manutenzione a carico dell'Istituzione scolastica	Consentiti, in accordo con le procedure previste dalla normativa e nel rispetto del presente protocollo di regolamentazione nonché di quanto specifico nel relativo DUVRI

Pertanto, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle attuali disposizioni normative per il contenimento del Covid-19, si riportano di seguito gli adempimenti, obblighi e misure previste in linea con i contenuti di cui al DPCM 26.04.2020 che identificava i contenuti minimi del protocollo di regolamentazione delle misure anti covid 19 da prevedere integrati dalle disposizioni normative in atto vigenti.

1 - Informazione dei lavoratori e dell'utenza - misure di sicurezza a scuola

In relazione a quanto previsto al punto 1 dell'allegato 6 del DPCM 26. Aprile 2020 sussistono i seguenti obblighi:

- **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali** e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- di non poter fare ingresso in istituto o **di poter permanere negli ambienti di lavoro di competenza dell'istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio¹;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro / dirigente Scolastico nel fare accesso in istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro / dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti¹;

¹ I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non dovranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); sarà fornita apposita informativa, anche orale; sono incaricati del trattamento dei dati il personale di segreteria, i collaboratori del DS e tutti i lavoratori che vengano anche occasionalmente a conoscenza di informazioni e dati sensibili, già a suo tempo ufficialmente nominati. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, l'Ufficio del personale assicurerà modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Si informa infine tutto il personale dipendente che tutte le azioni sopra evidenziate saranno oggetto di periodica campagna di informazione a tutto il personale dipendente dell'istituto nonché, formalizzate ai rappresentanti legali e datori di lavoro delle ditte esterne erogatrici di servizi che opereranno all'interno dell'istituto e/o in generale di ambienti di lavoro di competenza dell'istituto.

L'Istituzione scolastica, nella persona del suo Legale rappresentante, nonché dei suoi addetti/responsabili provvederà pertanto a garantire la necessaria ed idonea informazione a tutti i lavoratori e chiunque faccia accesso a scuola circa le disposizioni di sicurezza da rispettare, affiggendo anche in prossimità dell'ingresso principale e nei luoghi maggiormente visibili ed utilizzati dei locali scolastici la cartellonistica informativa ed utilizzando il sito internet dell'Istituzione.

Si precisa che laddove nel presente documento ci si riferisce alla "scuola" - "istituzione" si intendono tutte le SEDI di competenza dell'Istituzione scolastica.

Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e al RLS, e misure di prevenzione e protezione adottate

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e s.m.i. il datore di lavoro ha valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, nel [documento di valutazione dei rischi](#) presenti nell'ambiente di lavoro, la valutazione del rischio da agenti biologici virali.

Il Covid -19 rappresenta un rischio biologico *generico*, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Conseguentemente a tutto il personale saranno indicate le istruzioni e tutte le necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione individuali e collettive, per il contenimento del rischio contagio virale. In particolare le misure di sicurezza prevederanno:

- a) l'affissione e posizionamento a parete e a pavimento della cartellonistica e della segnaletica specifica;
- b) il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori ed in generale dell'utenza;
- c) l'organizzazione, di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da ridurre i contatti ed i potenziali assembramenti nelle zone comuni (ingressi, ecc.), prevedendo, compatibilmente con la logistica delle sedi, entrate e uscite separate;
- d) la pulizia, igiene e sanificazione periodica dei locali, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato;
- e) la fornitura e la consegna dei DPI necessari (sia sotto il profilo prevenzionistico ai fini infortunistici del decreto lgs n. 81/08 e s.m.i. che della prevenzione covid-19)
- f) l'individuazione delle mansioni a rischio che necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 e/o mascherine chirurgiche nonché di guanti monouso e/o occhiali, e/o visiere e/o gel disinfettante per le mani;

- g) l'informazione, la formazione e sensibilizzazione del personale scolastico e di tutte le componenti della comunità scolastica nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 36 e 37 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- h) la comunicazione attraverso apposita circolare dell'obbligo per le famiglie di effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
- i) la comunicazione attraverso apposita circolare dell'obbligo per lavoratori ed alunni di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, di comunicare a scuola l'assenza per motivi di salute e di chiamare il proprio Medico di famiglia o il Pediatra di libera scelta per la valutazione clinica e l'eventuale esecuzione del test diagnostico da parte del Dipartimento di prevenzione dell'AUSL competente; di seguito i sintomi più comuni di Covid -19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea (mal di testa), sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea (difficoltà a respirare), mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia (mal di gola), diarrea;
- j) la comunicazione attraverso apposita circolare del divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, positività accertata, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- k) la comunicazione attraverso apposita circolare del dovere dei genitori di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- l) la comunicazione attraverso apposita circolare dell'obbligo per le famiglie e gli operatori scolastici di immediata comunicazione al dirigente scolastico e al referente scolastico per Covid -19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid -19 o soggetti positivi Covid -19 essi stessi (le informazioni saranno trattate nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del garante per la privacy);
- m) la comunicazione attraverso apposita circolare dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- n) la comunicazione attraverso apposita circolare dell'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Referente Covid di plesso e, tramite esso, il Dirigente scolastico o un suo delegato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;

- o) la comunicazione attraverso apposita circolare della necessità che l'eventuale rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid-19 sia preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- p) la sensibilizzazione del personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per Covid -19;
- q) l'individuazione di procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola;
- r) l'individuazione di un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid -19;
- s) l'informazione ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, del divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro;
- t) la predisposizione di un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
- u) il potenziamento della comunicazione in modalità telematica;
- v) l'organizzazione atta a ridurre il numero dei visitatori, limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- w) la predisposizione di apposito registro per i visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- x) l'aggiornamento del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità;
- y) l'informazione, diffusione e condivisione delle procedure e delle misure adottate con il personale scolastico, i genitori e gli alunni;
- z) l'informazione tramite apposita circolare e l'affissione di cartellonistica sull'obbligo di utilizzare la mascherina per l'intera durata della permanenza nei locali scolastici se si ha un'età maggiore di sei anni.

Il Dirigente scolastico informerà attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola ed in merito in particolare alle sottoelencate misure:

- lavarsi o igienizzare spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

- curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina se si hanno più di sei anni;
- usare la mascherina FFP2 per la pulizia dei servizi igienici, per interventi di primo soccorso, in caso di specifica prescrizione del Medico competente.

Indipendentemente dalla distanza interpersonale si dovrà utilizzare una mascherina FFP2 senza valvola per gli interventi di pulizia se previsto dalla scheda di sicurezza del prodotto chimico utilizzato e per interventi di primo soccorso.

Qualora l'attività preveda l'accesso al pubblico, è obbligatorio l'utilizzo, per tutti i presenti, di mascherine chirurgiche, indipendentemente dalla distanza interpersonale.

2 - Modalità di ingresso del personale dipendente e dell'utenza nei locali scolastici

Il personale dipendente che fa ingresso a scuola dovrà essere registrato, anche tramite badge e registro elettronico. Per detto personale si prevede l'attuazione delle sottoelencate misure:

- tutto il personale dipendente per accedere nel luogo di lavoro deve presentarsi al lavoro indossando correttamente i DPI;
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro **potrà** essere sottoposto al controllo della temperatura corporea². Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- **in presenza di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 si prevede di consentire l'ingresso in istituto solo dopo aver preventivamente presentato certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza**¹³;

² La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine potrà essere rilevata la temperatura, ma non potrà essere registrato il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; sarà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa: la finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da COVID-19, la base giuridica è l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, la durata dell'eventuale conservazione dei dati fa riferimento al termine dello stato d'emergenza.

¹ I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non dovranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); sarà fornita apposita informativa, anche orale; sono incaricati del trattamento dei dati il personale di segreteria, i collaboratori del DS e tutti i lavoratori che vengano anche occasionalmente a conoscenza di informazioni e dati sensibili, già a suo tempo ufficialmente nominati. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, l'Ufficio del personale assicurerà modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione.

Ove si provveda alla misurazione della temperatura con idoneo dispositivo di rilevamento, il personale addetto a tale operazione sarà dotato di:

- di idonei DPI (guanti monouso e mascherina facciale ffp2) per la protezione dal rischio contagio;

Detto personale potrà:

- negare l'accesso al personale che abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- isolare il soggetto, che anche dopo l'ingresso, dovesse manifestare una temperatura corporea superiore a 37.5°C e suggerirà allo stesso di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Per i test sierologici quale misura specifica di prevenzione, si rimanda alle circolari inviate in materia, al fine di informare e sensibilizzare il personale della scuola circa l'opportunità di sottoporsi ai test per accertare l'eventuale entrata in contatto con il virus.

È garantita la presenza in entrata e in uscita, in ogni aula e in più punti delle sedi scolastiche di disinfettanti per le mani segnalati da apposite indicazioni.

In relazione alle ultime disposizioni, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, ad eccezione di coloro i quali sono in possesso della " *Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti - Covid 19*" è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass).

Il personale scolastico sprovvisto di green pass in corso di validità:

- NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- Risulterà assente ingiustificato;
- potrà essere soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla norma;
- a decorrere dal quinto giorno, verrà disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena abbia acquisito il possesso del certificato verde.

Considerato che la materia è in continua evoluzione, ogni eventuale variazione, sarà tempestivamente comunicata dal Datore di lavoro secondo le fonti di uso comune (circolari interne, pubblicazione nel sito, ecc.).

3 - Modalità di accesso di personale esterno in istituto nei locali scolastici

Per l'accesso di fornitori esterni e/o pubblico esterno verranno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, **percorsi e tempistiche predefinite**, in maniera tale da ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico (ad esempio ingressi, uscite e orari differenziati, rispetto a quelli riservati ad esso). **Tutti gli ingressi dovranno avvenire nei limiti del possibile previo appuntamento e con turnazioni ben definite.**

L'accesso dovrà avvenire con la seguente procedura:

- a) Il collaboratore, posto a distanza di almeno 1 m dal soggetto esterno, avrà cura di ascoltare la problematica richiesta e comunicherà agli uffici preposti quanto richiesto. Nei limiti del possibile, le pratiche o le consegne di eventuali documenti (diplomi, documenti di valutazione, ecc...) saranno effettuate al di fuori degli Uffici preposti, in prossimità del bancone posto nella hall.
- b) All'ingresso di ogni plesso scolastico tutte le persone a partire dai 6 anni di età devono indossare la mascherina protettiva, conforme alle normative applicabili. **Non è consentito l'accesso di personale protetto con mascherina con valvola.**
- c) Il collaboratore scolastico addetto al servizio di portierato/controllo accessi o il suo sostituto **inviterà il soggetto esterno a igienizzare le mani con appositi gel disinfettanti.**
- d) Per l'igienizzazione delle mani dell'utenza esterna, in mancanza di servizio igienico dedicato al personale esterno, sarà messo a disposizione dello stesso, gel disinfettante. I servizi igienici eventualmente utilizzati dall'utenza esterna saranno prontamente igienizzati.
- e) Qualora la procedura di cui al punto c) non possa essere espletata per temporanea indisponibilità in commercio del liquido disinfettante, si inviteranno gli utenti a lavarsi le mani nel primo bagno disponibile; detto bagno sarà igienizzato subito dopo.
- f) Il collaboratore scolastico addetto al servizio di portierato e/o di controllo accessi o il suo sostituto **inviterà il soggetto esterno a compilare l'apposito registro degli ingressi**
- g) Le penne necessarie per l'elaborazione dei documenti dovranno essere in possesso dei singoli utenti e non potranno essere utilizzate quelle in uso all'Istituzione Scolastica, solo in caso di indisponibilità, queste ultime saranno disinfettate dopo l'uso.
- h) Qualora siano presenti code, si inviteranno gli utenti a rimanere a distanza di sicurezza di almeno un metro e, in caso di necessità, si chiederà agli ultimi in coda di attendere il proprio turno, fuori dall'edificio scolastico.

Nella gestione degli ingressi di ditte esterne si prevede inoltre che:

- non avranno accesso all'istituto coloro che presentino sintomi influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie;
- sarà limitato al minimo i contatti di personale esterno con il personale dipendente di istituto;
- sarà impedito/ limitato la discesa dai mezzi degli autisti nelle aree esterne carrabili degli immobili scolastici di competenza dell'istituto ove non correlato all'attività da svolgere. In tal caso l'autista dovrà essere corredato di idonei D.P.I. in caso contrario non avrà alcun accesso in aree interne / esterne di competenza dell'istituto. Il personale preposto all'accoglienza e avente funzione di coordinamento con l'autista / operatore del mezzo dovrà accertarsi della disponibilità di tutti i D.P.I. (mascherine e guanti, ecc.) da parte dello stesso e o degli operatori che lo accompagnano. Il personale in ingresso sprovvisto di D.P.I. sarà invitato ad uscire delle aree di istituto;
- è fatto obbligo ai trasportatori/ fornitori, le cui attività non comportano la discesa dal mezzo, a raggiungere l'area specificata (per consegna documentazione e/o presa in carico documenti) e/o

l'area dedicata alle operazioni di carico/ scarico senza abbandonare mai la cabina di guida e senza sostare in altre aree comprese quelle comuni.

Con riferimento alla presenza di eventuale personale esterno inoltre:

- sarà impedito al personale esterno l'ingresso agli uffici e l'utilizzo dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori interni. Per fornitori e trasportatori si prevede, eventualmente, la presenza di servizi igienici dedicati;
- qualora il carico/ scarico richieda la discesa dal mezzo dell'autista occorrerà rispettare e far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori;
- qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.) gli stessi si prevede dovranno sottostare a tutte le regole e procedure previste ivi comprese quelle per l'accesso ai locali e ambienti dell'istituto già descritte nel precedente paragrafo;
- tutte le disposizioni del protocollo esplicitate nelle procedure riportate nel presente elaborato, si intendono estese ove necessario alle aziende in appalto che, se disposto dall'ente proprietario degli immobili scolastici, sono chiamate ad organizzare sedi e cantieri permanenti e/o provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive dell'istituto;
- l'Istituto renderà disponibile ad ogni impresa appaltatrice i contenuti del presente Protocollo di regolamentazione interno e vigilerà con il proprio personale preposto, all'uopo delegato, affinché il personale dipendente dell'impresa esecutrice o delle aziende terze che operano a qualunque in aree interne e/o esterne di competenza dell'istituto, ne rispetti integralmente le disposizioni.

Le norme della presente procedura si estendono alle **ditte in appalto**, che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei plessi di questa Istituzione Scolastica.

In caso di lavoratori dipendenti da ditte terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori dell'impianto elettrico, delle dotazioni di prevenzione incendio, fornitori mensa scolastica, addetti alle pulizie o vigilanza, ecc.), che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Le Ditte esterne, prima dell'ingresso nei plessi della scuola dovranno sottoscrivere per accettazione il presente protocollo, nonché fornire tutta la documentazione prevista per legge (in particolare ai sensi dell'art. 26 del Decreto Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Gli eventuali utenti/lavoratori/fornitori esterni, che non dovessero utilizzare correttamente i D.P.I., saranno immediatamente allontanati dall'edificio scolastico, a cura del personale interno e ne sarà data immediata comunicazione ai rispettivi datori di lavoro.

4- Operazioni di pulizia e sanificazione in istituto

La Scuola assicurerà la pulizia e la disinfezione giornaliera e periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, secondo quanto previsto dai documenti specifici in materia (Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 - rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 - dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020 - Documento INAIL - luglio 2020, ecc.).

L'Istituto in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.

Si dovranno attuare le sottoelencate misure:

- i Collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali e/o aree scolastiche, l'amministrazione scolastica provvederà a far pulire e sanificare i suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché delle successive indicazioni fino ad oggi emanate. Sarà altresì garantita la ventilazione dei locali;
- i Collaboratori scolastici garantiranno la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di superficie (incluse le tastiere, schermi, mouse con adeguati detergenti presenti sia negli uffici, sia nei reparti ed ambienti scolastici, dei banchi, delle LIM, dei pavimenti, ecc. degli ambienti di lavoro nonché dei terminali dell'impianto elettrico quali interruttori, ecc.);
- sarà redatto apposito e specifico Piano delle Pulizie al fine di intensificare le pulizie e le disinfezioni dei servizi igienici e degli ambienti di lavoro secondo le linee Guida INAIL di luglio 2020 nonché delle successive indicazioni fino ad oggi emanate ;
- i Collaboratori scolastici garantiranno la pulizia giornaliera a più cicli degli ambienti di lavoro secondo le indicazioni e disposizioni impartite dal DSGA e/o direttamente dal Datore di Lavoro;
- l'Amministrazione scolastica garantirà l'apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza (regolamentazione di accesso in aree comuni, segnaletica di mantenimento della distanza interpersonale, ecc.);
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali e ambienti di lavoro di competenza dell'Istituto, come già specificato, si procederà alla sanificazione dei luoghi e delle aree potenzialmente contaminate con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Attesa l'importanza e la ricaduta ai fini della sicurezza delle attività di pulizia si rappresentano di seguito nel dettaglio:

- le procedure generali di pulizia ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- le procedure afferenti alle operazioni di pulizia e sanificazione in relazione all'uso di prodotti detergenti secondo le definizioni emanate nel Rapporto ISS COVID n. 25/2020;
- le procedure di pulizia e sanificazione da seguire in caso di presenza di un caso di contagio nei locali della scuola.

4.1 Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, sarà molto importante attuare le sottoelencate attività:

- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti specifici ad azione virucida superfici, oggetti, ecc.;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici;

- sottoporre a pulizia e disinfezione almeno due volte al giorno i servizi igienici, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza e disinfezione le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

4.2 Operazioni di pulizia e sanificazione ed uso di prodotti detergenti in relazione alle linee guida INAIL emanate a luglio 2020 e il Rapporto ISS COVID n. 25/2020

Definizioni:

- **Pulizia:** consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni;
- **Disinfezione:** è il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendoli o inattivandoli in una quota rilevante;
- **Sanificazione:** è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, umidità e ventilazione).

Il Rapporto ISS COVID n. 25/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità del 15 maggio 2020 definisce **sanificazione**, anche in riferimento a normative vigenti, **il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria**.

Quindi, comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione).

La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti pertanto gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se circoscritti alle superfici di più frequente contatto.

Per poter effettuare la **pulizia giornaliera** e la **disinfezione periodica** è fondamentale:

prima del trattamento

- leggere la scheda di sicurezza (SDS) del fornitore dei prodotti disinfettanti;
- leggere la scheda di sicurezza dei prodotti detergenti (in particolare se di natura chimica) prima del loro utilizzo;
- attenersi all'informazione, formazione e addestramento per l'esecuzione della pulizia e la disinfezione ricevuta dal datore di lavoro;

durante il trattamento

- utilizzare le sostanze raccomandate;
- attenersi sempre alle modalità di utilizzo riportate sulla SDS e sull'etichetta del prodotto;
- indossare laddove prescritto idonei dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe);
- assicurarsi che vi sia una sufficiente ventilazione degli ambienti di lavoro;

- non mescolare più prodotti insieme per evitare che, dalla miscelazione, possano formarsi gas o vapori tossici o nocivi;
- rispettare i tempi di contatto indicati sulla scheda di sicurezza e/o sull'etichetta del prodotto;

al termine del trattamento

- tutti i DPI monouso devono essere smaltiti come potenzialmente contaminati.

eliminazione dei rifiuti

- I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291) salvo differente prescrizione da parte delle autorità ed enti preposti.

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione saranno seguite specifiche misure organizzative, quali:

- procedura di azione e pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2 da aggiornare secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento;
- registrazione delle azioni intraprese, specificando data, persone responsabili, con conservazione della documentazione;
- Informazione e distribuzione di materiale informativo desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
- misure di igiene personale e collettiva (adeguato distanziamento, e procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti);
- linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19;
- collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e nel loro monitoraggio.

4.3 - Disinfettanti per ambienti e sistemi di sanificazione

Le linee guida dello European Centre for Prevention and Disease (ECDC, Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo) del 2020 (21, 22), di quello statunitense (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) del 2019 (23, 24) e l'OMS nell'ambito del programma "*Infection prevention and control*" (25) avevano indicato come la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all'utilizzo di prodotti disinfettanti fosse sufficiente per la decontaminazione delle superfici.

La "disinfezione" si riferisce al processo mediante il quale viene ridotta la carica microbica.

La riduzione necessaria a far sì che un oggetto/superfici/ ecc. possa definirsi disinfettato varia a seconda dell'organismo target preso in considerazione – ad esempio per le superfici è richiesta una riduzione pari a 4 log (10.000 unità) per virus e batteri e 3 log (1.000 unità) per i funghi. In base alla BPR Guidance Vol. II B+C (26) quando si cita la "disinfezione degli ambienti" (room disinfection) si intende la disinfezione delle superfici e nello specifico l'abbattimento della carica microbica su pareti, soffitti, pavimenti, superfici esterne dell'arredamento/equipaggiamento presenti in locali dove un disinfettante/sanitizzante è applicato per via aerea (airborne) tramite diffusione per aerosolizzazione, fumigazione, vaporizzazione o in forma di gas,

escluso il gas plasma. Il termine “disinfezione delle superfici” è chiaramente appropriato per prodotti applicati manualmente (spray, salviette imbibite, straccio, ecc.).

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello esclusivamente nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) e nazionale/europeo (biocidi) sono:

- l’etanolo e altri alcoli;
- i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio);
- il perossido d’idrogeno;
- il sodio ipoclorito.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere un’efficace azione disinfettante sono dichiarate sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore.

Organismi nazionali e internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1.

Superficie	Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1%
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa:</i> lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

È buona norma procedere frequentemente ed accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti, operazioni che dovranno essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulati, tablet, PC, ecc.).

L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la formazione di sostanze pericolose.

4.4 - Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate.

Dopo aver verificato, sulla base delle indicazioni disponibili e di quanto riportato in etichetta, la necessaria efficacia virucida del prodotto per la disinfezione, è necessario individuare le corrette modalità di impiego al

fine di garantire sia l'efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d'impiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che le misure di prevenzione e protezione per gli astanti, gli utilizzatori e per il personale che rientrerà nelle aree sanificate.

A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell'etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 274/1997, o siano le stesse imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un'adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: filtranti facciali, guanti) di terza categoria.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da applicare nell'impiego delle attrezzature utilizzate per l'erogazione dei prodotti, o per l'eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto dei pertinenti obblighi.

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e quanto previsto per i settori lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali" (Allegato 12) del DPCM 2 marzo 2021, prevede, oltre alle pulizie giornaliere:

- Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
- Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19. Pulizia e sanificazione devono essere accompagnate da ventilazione.

Come stabilisce il Piano scuola 2021-2022 resta fondamentale la Cura degli Ambienti; Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E' necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

4.5 - Linee guida pulizia / sanificazione in caso di presenza di un caso di contagio nei locali della scuola

Se un alunno o un lavoratore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi, va effettuata una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi fino a 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Procedura prevista:

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;

- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

5- Precauzioni igieniche personali

Si dovranno attuare le sottoelencate misure:

- tutte le persone presenti a scuola dovranno adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, lavandole spesso con acqua e sapone e utilizzando i gel igienizzanti;
- tutti dovranno attenersi scrupolosamente a garantire l'attuazione delle misure igienico-sanitarie previste dall'Allegato 1 al DPCM del 08 marzo 2020;
- la DSGA provvederà a mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani nei bagni e nei corridoi, anche grazie a specifici dispenser di gel igienizzanti collocati in punti facilmente individuabili;
- è obbligatorio utilizzare mascherine e guanti, specie qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;
- la DSGA provvederà a mettere a disposizione dei lavoratori i necessari DPI (guanti e mascherine).

6- Dispositivi di Protezione Individuale - D.P.I.

Si dovranno attuare le sottoelencate misure:

- tutto il personale dipendente ed in generale tutte le persone presenti a scuola dovranno adottare utilizzare mascherine e dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Al personale interno saranno fornite mascherine di tipo chirurgico e/o del tipo FFP2. Tutte le mascherine saranno corredate di marchio CE e conformità EN 149 (mascherine FFP2). E' infine previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina anche del tipo chirurgica, in linea con quanto normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. 18 (art. 16 c. 1). Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità;

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda comunque alle indicazioni dell'autorità sanitaria.

7- Gestione degli spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni, è sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.

i Collaboratori scolastici garantiranno sotto la sorveglianza del DSGA la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei predetti spazi comuni;

Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, non è consentito l'utilizzo dei distributori di bevande e snack.

7.1 Uso dei locali esterni all'istituto scolastico

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

7.2 Misure di contenimento del contagio

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è "assolutamente necessario dare priorità", il CTS precisa che "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

DPI studenti

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento).

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane "raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021".

DPI personale scuola

Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021).

7.3 Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla SANIFICAZIONE STRAORDINARIA da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute".

Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive ALL'APERTO: il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività da svolgere al CHIUSO, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.

In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Referente Covid

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra.

8 - Organizzazione aziendale e delle attività lavorative e didattiche di istituto

L'Istituto, al fine di ridurre le possibilità di contagio da COVID-19, così come previsto al punto 8 del Protocollo condiviso, l'Amministrazione scolastica ove possibile, avendo a riferimento anche quanto previsto dai CCNL di settore e favorendo anche le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, potrà mettere in campo le seguenti misure:

- procedere ad una rimodulazione delle attività;
- scaglionare entrate e uscite degli studenti secondo le modalità che il dirigente Scolastico formalizzerà con apposita procedura contenuta in una circolare per l'utenza;
- garantire la capienza massima di ogni aula secondo i parametri prescritti;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti ove ritenuto necessario;
- consentire l'accesso alle sale professori, nei laboratori ed uffici solo di un numero di unità che garantisca il distanziamento di un metro.

Dovrà essere evitata qualunque forma di assembramento all'entrata, all'uscita e in ogni spazio della scuola.

Ai fini del distanziamento sociale, ove possibile si garantirà una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività scolastiche nonché delle caratteristiche distributive e funzionali degli spazi ed ambienti di lavoro di istituto.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si prevede:

- la rimodulazione e riorganizzazione della postazione di lavoro mediante il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o il ricorso a separatori in materiale anche trasparente facilmente lavabile.

9 - Gestione entrata ed uscita del personale dipendente

Si prevede:

- di favorire orari di ingresso/ uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, ecc.);
- di garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni in prossimità dell'ingresso all'edificio scolastico.

10- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

L'accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Gli spostamenti all'interno della scuola potranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni che saranno emanate dal Dirigente Scolastico.

In tutte le riunioni in presenza dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/aerazione dei locali.

Ad integrazione di quanto sopra si prevede:

- di evitare, per quanto possibile, incontri e riunioni scolastiche in presenza che, nel caso, dovranno essere, preferibilmente, effettuate con modalità di collegamento da remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, si prevede di limitare al minimo la partecipazione necessaria e comunque dovrà sempre garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- la formazione in presenza si prevede avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni normative al momento della sua erogazione.

In caso di utilizzo di ambienti anche ampi per riunioni l'Amministrazione garantirà:

- la pulizia e la sanificazione di superficie di detti ambienti di lavoro;
- l'affissione di idonea segnaletica di sicurezza e di informazione con le indicazioni di sicurezza definite nei vari DPCM di prevenzione da COVID-19;
- la disponibilità dei dispositivi erogatori automatici su supporto di gel igienizzante;
- la disponibilità di idonei D.P.I. a tutti i partecipanti la singola riunione.

Qualora si verificano le condizioni di fattibilità (per es. Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi), la scuola farà il possibile per fornire, con la collaborazione del Medico Competente, un supporto psicologico al personale scolastico e agli studenti, quale misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Ciò allo scopo di fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

11- Gestione di una persona sintomatica in istituto

L'Amministrazione scolastica provvederà ad individuare uno o più Responsabili dell'emergenza covid-19 di che trattasi, i cui nominativi saranno individuati tra i componenti della squadra di primo soccorso. In generale il responsabile dell'emergenza covid-19 si atterrà alle indicazioni sotto definite nel caso in cui una persona presente nell'Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, la procedura da seguire è la seguente e viene distinta tra alunno e lavoratore:

Alunni:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza e/o è allertato da un docente di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico di plesso responsabile dell'emergenza COVID-19;
- Il referente scolastico COVID-19 del plesso, accertate le effettive condizioni dell'alunno o altro componente del personale scolastico provvederà a telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell'alunno;

- l'alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento (denominata stanza covid-19 dotata preferibilmente di areazione naturale);
- Il referente scolastico Covid o il personale interno individuato (componente della squadra interna degli addetti al primo soccorso) procederà, indossando i necessari DPI in dotazione (mascherina FFP2, guanti e tuta monouso con cappuccio), all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto con l'alunno;
- Il minore non dovrà essere lasciato da solo ma dovrà rimanere costantemente sotto osservazione di un adulto (che non deve essere un lavoratore fragile e non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina FFP2 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- Il referente scolastico Covid o il personale interno individuato dovrà far indossare costantemente una mascherina chirurgica all'alunno (ove di età superiore ai 6 anni e se la tollera). In presenza di colpi di tosse e/o starnuti l'alunno dovrà starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso (da garantire nella disponibilità della stanzetta covid-19 unitamente alle ulteriori dotazioni impartite dal medico competente);
- Il personale interno preposto provvederà a pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa (utilizzando i DPI disponibili quali mascherina FFP2, guanti monouso e tuta monouso con cappuccio) garantendo altresì l'areazione del locale
- I genitori dovranno contattare nel più breve tempo possibile il PLS/MMG (Pediatra di Libera Scelta - Medici di Medicina Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico comunicandolo anche al DdP (Dipartimento di Prevenzione) e si atterrà comunque alle disposizioni vigenti impartite dalle Autorità Sanitarie locali;
- Il Dipartimento di prevenzione provvederà all'esecuzione del test diagnostico per il tramite della USCA o secondo altre modalità per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti nonché le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell'alunno. Il referente scolastico COVID-19 fornirà al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per un numero di giorni definito dal DdP dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e alunni;

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del test;
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l'alunno/a rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra secondo le procedure vigenti al momento dell'evento come disposto da documenti nazionali e regionali.

Lavoratori e dipendenti scolastici - utenza esterna (inclusi manutentori, ecc.) occasionalmente presente in istituto:

Nel caso in cui un operatore scolastico / utente esterno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico / utente esterno indossi, come già previsto, costantemente una mascherina chirurgica; il lavoratore sarà invitato ad allontanarsi dalla struttura scolastica, rientrando al proprio domicilio e dovrà contattare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvederà all'esecuzione del test diagnostico attivandosi per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
- Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi);
- Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco di tutti coloro che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi (alunni, docenti, colleghi, ecc.).
- I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per un numero di giorni definito dal DpP dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato
- Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che

L'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali;
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

11.1 Comparsa dei sintomi presso il proprio domicilio

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**:

Alunni:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
- Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
- Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.
- I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per un numero di giorni definito dal DdP dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del test;
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l'alunno/a rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e

di prevenzione per COVID-19 di cui sopra secondo le procedure vigenti al momento dell'evento come disposto da documenti nazionali e regionali.

Operatori scolastici:

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
- Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
- Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco di tutti coloro che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi (alunni, docenti, colleghi, ecc.).
- I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per un numero di giorni definito dal DdP dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico.
- Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

11.2 Assenze elevate

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

11.3 Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP (Dipartimento di Prevenzione) valuterà l'opportunità di effettuare una campagna di screening generale alla popolazione scolastica mediante tamponi antigenici rapidi.

Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

11.4 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso o contatto stretto

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, ma vanno segnalati al DdP, che potrà effettuare successive valutazioni in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un caso (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP (Dipartimento di Prevenzione) potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

11.5 La collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP)

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19, il DdP (*Dipartimento di Prevenzione*) provvederà alla prescrizione della quarantena. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei giorni successivi alla comparsa dei sintomi secondo le indicazioni e procedure vigenti al momento dell'evento;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

12 - Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS

Si prevede:

- che la sorveglianza sanitaria sia effettuata rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- che siano favorite, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- che la sorveglianza sanitaria periodica non andrà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collaborerà con il datore di lavoro, il R.S.P.P. ed il RLS;
- il medico competente segnalerà all'Amministrazione scolastica le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'Amministrazione provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- Il medico competente sarà coinvolto prima della ripresa ed in generale periodicamente, per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;

- Il medico competente sarà coinvolto anche per eventualmente estendere e/o approfondire le procedure e le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

12.1 I lavoratori fragili

In riferimento al DPCM del 17/05/2020 allegato 6, alla Circolare del Ministero della Salute n. 0014915 del 29 aprile 2020 e al "**Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**", pubblicato da INAIL il 23 aprile 2020 e s.m.i., alcune categorie di lavoratori vengono considerate soggetti "fragili".

Con riferimento ai lavoratori cosiddetti "fragili" viene prefigurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale", con particolare attenzione delle eventuali gravi patologie, soprattutto nei soggetti di quelle fasce di età che possono determinare la particolare fragilità (ultracinquantenni).

Le misure di tutela che il Datore di Lavoro deve adottare vengono stabilite di volta in volta proporzionalmente alla situazione di maggiore o minore "fragilità" certificata dal Medico Competente (MC), con l'obiettivo della "miglior tutela della salute nel rispetto del funzionamento scolastico."

La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta, inoltre, una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Per **tutelare** tali lavoratori sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; si **mettono in atto e si verifica** il rispetto delle misure previste nello specifico protocollo quale procedura d'Istituto per il contenimento del rischio di contagio, messo a punto in collaborazione col RSPP (peraltro applicato anche per tutti gli altri lavoratori).

Il MC (*Medico Competente*) informerà il Dirigente scolastico dell'avvio della procedura per il riconoscimento di "soggetto fragile" (per la privacy non deve essere fornita alcuna informazione sanitaria al Dirigente Scolastico), ma soltanto le misure da adottare per la tutela del lavoratore.

Per l'avvio della procedura il lavoratore dovrà contattare il medico competente dell'Istituto,

Il Medico Competente provvederà alla segnalazione dei soggetti lievemente o particolarmente fragili per patologia, sulla base dei dati che gli perverranno dagli interessati e di eventuali ulteriori approfondimenti.

Le tutele previste per i lavoratori "fragili" non si applicano ai lavoratori che si trovano in congedo, aspettativa, ecc..

12.2 Modalità di rientro di lavoratori contagiati

Il rientro a scuola di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e dal certificato di idoneità alla ripresa del lavoro del Medico Competente, il quale per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.

Il medico competente segnalerà all'Istituto le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

12.3 Modalità di espletamento del primo soccorso in emergenza covid-19

In caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid19), gli addetti al primo soccorso presenti dovranno attivarsi e seguire le note procedure per allertare i soccorsi esterni (112) e seguire le indicazioni impartite. Inoltre dovranno rendere disponibile il materiale di primo soccorso e mettere in sicurezza l'area interessata. Se la situazione richiederà un intervento diretto con contatto fisico con l'infortunato, solo uno o il numero minimo di addetti si avvicinerà e attuerà gli interventi di soccorso ritenuti necessari. L'addetto/ gli addetti in questione dovrà/ dovranno:

- indossare protezioni particolari quali mascherina almeno FFP2, guanti impermeabili, e, se disponibili, maschera facciale o occhiali a protezione biologica, camice impermeabile/plastico;
- se è cosciente e qualora possibile, far indossare una mascherina chirurgica all'infortunato;
- in caso di necessità di attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, in tempo di emergenza Covid ci si dovrà limitare alle manovre di compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca (questa è invece consentita qualora l'infortunato sia un bambino)
- In caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l'addetto al primo soccorso guidi l'infortunato ad auto-medicarsi;
- tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc..) e i dispositivi di protezione utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto plastico chiuso e smaltiti nell'indifferenziato. L'area dell'intervento dovrà essere disinfettata con ipoclorito di sodio allo 0,5%

13 - Aggiornamento del protocollo di regolamentazione - Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di regolamentazione

È costituito nell'Istituto un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del Dirigente scolastico, delle rappresentanze sindacali aziendali, del RLS, del Medico Competente, del RSPP, dell'ASPP.

Di detto Comitato fanno parte e di seguito se ne ratificano i componenti:

- Il datore di lavoro - Claudia Notaro;
- Il Medico Competente - Dott. Guido Lacca;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativi addetti interni e/o esterni - Ing. Paolo Spallino;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale: Prof. Salvatore Amato;
- le rappresentanze sindacali: prof. Salvatore Amato - Sig. Francesco Porcasi

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico convocherà periodicamente il Comitato/Commissione.

L'aggiornamento del "Protocollo di regolamentazione di istituto" si prevede avvenga ogni qualvolta il Datore di Lavoro lo riterrà necessario.

Resta inteso che, qualora si ravvisino criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola il dirigente ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

Il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione

Il Dirigente Scolastico _____

L'RSPP Ing. P. Spallino _____

IL MC Dott. Guido Lacca _____

Il RLS Prof. Salvatore Amato _____

LE RSU

Prof. Salvatore Amato

Sig. Francesco Porcasi
